DECRETO N. 872

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario» ed, in particolare, l’art. 6;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. concernente «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l’art. 53;
VISTA la Legge 6/11/2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
VISTO il D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, disciplinante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTO il vigente «Regolamento per il conferimento a Professori e Ricercatori universitari dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 622 del 27/09/2017;
CONSIDERATO opportuno revisionare il «Regolamento per il conferimento a Professori e Ricercatori universitari dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 622 del 27/09/2017;
VISTA la delibera del 30/10/2019, con la quale il Senato Accademico, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha approvato la revisione del «Regolamento per il conferimento a Professori e Ricercatori universitari dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 240/2010»;
VISTA la delibera assunta in data 30/10/2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla revisione del suddetto Regolamento;

DECRETA

È emanato il «Regolamento per il conferimento a Professori e Ricercatori universitari dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 240/2010» dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Il nuovo testo del Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo dell’Ateneo.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso perde efficacia il "Regolamento per il conferimento a Professori e Ricercatori universitari dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 240/2010" emanato con D.R. n. 622 del 27/09/2017.

Napoli,

05 NOV. 2019

(Prof. Alberto CAROTENUTO)
REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO A PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI
DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI SENSI
DELL’ART. 6 DELLA LEGGE n. 240/10

Articolo 1
Finalità e ambito oggettivo di applicazione

1 Il presente regolamento, emanato in applicazione dell’art. 6 della Legge n. 240/2010 e dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è finalizzato all’individuazione dei criteri e delle procedure per le comunicazioni e per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli incarichi sotto qualsiasi forma retribuiti.

2 Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri previsti dall’ufficio ricoperto, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso incluso indennità e rimborso spese ove costituenti reddito.

3 Non rientrano nella previsione del presente regolamento gli incarichi il cui conferimento è previsto da specifiche normative, per i quali continuano ad applicarsi le relative disposizioni per il rilascio della autorizzazione.

Articolo 2
Destinatari

1. I destinatari del presente regolamento sono:
   a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno, anche non confermati;
   b) i professori e i ricercatori universitari di ruolo a tempo definito, anche non confermati.

Articolo 3
Attività assolutamente incompatibili
con lo status di professore e ricercatore universitario

1. Sono assolutamente incompatibili con lo status di professore e ricercatore:
a. le attività incluse nell'art. 1, comma 818 L. n.296\2006 ed all’art. 53 comma 1 bis D.Lgs. 165\2001 nonché le attività definite espressamente incompatibili da specifiche disposizioni normative a titolo meramente esemplificativo.

b. l'esercizio del commercio, dell'industria e di attività imprenditoriali, anche in imprese familiari e agricole, svolte sia direttamente sia attraverso l'esercizio di poteri gestionali, anche delegati. In particolare, si considera attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Si configura, altresì, come attività imprenditoriale l’incarico di presidente, di amministratore delegato o amministratore di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni).

c. lo svolgimento, da parte di tutti i professori e ricercatori universitari di qualunque attività di collaborazione o di consulenza a favore di società o enti che prestino agli studenti servizi a pagamento per la preparazione degli esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi e progetti, di tutorato, in quanto tali attività rientrano nei compiti istituzionali e nei doveri di ufficio dei docenti universitari.

d. l'assunzione di qualsiasi incarico suscettibile di determinare situazioni di conflitto di interesse con l'ente di appartenenza.

e. lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.

2. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente, così come regolamentato nel successivo art. 7, comma 2, lettera d).

3. Resta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e comma 9, art. 6 della legge 240/2010, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina del Regolamento di Ateneo in materia, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 4

Attività incompatibili con il regime di tempo pieno

1. Oltre alle attività indicate all’art. 3, sono altresì incompatibili con il regime di tempo pieno:
   a) l’esercizio di attività libero-professionale. Per attività libero-professionali si intendono le attività non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongono l’iscrizione alle sezioni ordinarie degli albi professionali o che abbiano il carattere dell’abitualità, sistematicità e continuità.
   b) l’assunzione a qualunque titolo di cariche in società aventi scopo di lucro, salvo quanto indicato all’art. 3, comma 3, del presente Regolamento.
   c) prestazioni svolte in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compreso l’ente di appartenenza, relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione di lavori.
   d) qualsivoglia attività, il cui impegno in termini temporali ecceda i limiti di cui all’art. 7, comma 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento.
   e) qualunque altra attività non rientrante nei compiti e doveri di ufficio che, eccedendo i limiti della saltuarietà ed occasionalità di cui all’art. 7 comma 2 lettera d), rivesta il carattere della continuità e che, ove prevalente rispetto a quella d’ufficio, contrasti con il dovere costituzionalmente sancito di esclusività del servizio svolto dal pubblico dipendente. In tali casi è fatto salvo, qualora previsto da specifica disposizione legislativa o regolamentare, il collocamento del dipendente in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.

Articolo 5

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazioni

1. Fatto salvo il rispetto dei propri compiti istituzionali e purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ente di appartenenza, i soggetti di cui all’art. 2 del presente regolamento possono svolgere, senza autorizzazione, le seguenti attività anche retribuite:
   a) attività che siano espressione di libertà costituzionalmente garantite, quali a titolo meramente esemplificativo, le libertà di associazione, di manifestazione di pensiero ed artistica, purché non si concretezino, anche per la particolare assiduità o impegno profuso, in attività subordinate, parasubordinate o professionali;
b) incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, intendendo per tali quelli ai quali il docente non si può sottrarre senza adeguata giustificazione;

e) attività di valutazione e di referaggio di progetti di ricerca svolta per conto delle Università e di altri organismi pubblici nazionali ed internazionali, salvo che ciò non comporti impegno rilevante e che non consenta il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

d) partecipazione a conferenze e convegni in qualità di relatore;

e) svolgimento di lezioni e seminari di carattere occasionale non configurabili come corsi o moduli didattici; a tal fine, sono da considerarsi occasionali le lezioni e i seminari che non superano le dodici ore complessive in relazione al singolo incarico, salvo il divieto di artificioso frazionamento. L'impegno complessivo di lezioni e seminari, liberamente esercitabili, e di attività didattiche soggette ad autorizzazione, di cui all'art. 10 del presente regolamento non può, nell'arco di un anno solare, superare il limite massimo di 96 ore;

f) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

g) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di docenti universitari sia imposta da norme statali;

h) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;

i) attività pubblicistiche ed editoriali;

j) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

k) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

l) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

m) incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo e/o strutture e centri interdipartimentali e Amministrazioni diverse;

n) incarichi relativi alla partecipazione ad organi, comitati e commissioni di Ateneo;

o) incarichi conferiti su designazione del Rettore di questa Università, previo parere del Direttore di dipartimento del professore o ricercatore;

p) partecipazione in commissioni di selezione concorsuali per professori e ricercatori e personale tecnico amministrativo in ambito universitario;
q) componente di Nuclei di Valutazione di Università, di Amministrazioni Pubbliche ed Enti pubblici territoriali;

r) esercizio di cariche sociali in società o associazioni controllate o partecipate dall’Ateneo, o che siano emanazione del medesimo, qualora l’incarico sia conferito dall’Ateneo medesimo;

s) attività e cariche presso associazioni senza scopi di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo, associazioni di volontariato, sportive, ricreative o culturali, comunque non caratterizzate da una particolare assiduità o impegno;

t) attività clinico assistenziali nell’ambito di specifiche convenzioni di Ateneo per i docenti dell’Area 06 “Scienze Mediche” operanti presso i corsi di laurea e di laurea magistrale delle classi di Scienze Motorie;

u) incarichi di collaborazione scientifica e di consulenza specialistica in cui è previsto solo il rimborso delle spese documentate in ogni caso attinenti al proprio campo disciplinare;

2. Fatto sempre salvo il rispetto dei propri compiti istituzionali e purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ente di appartenenza, i soggetti di cui all’art. 2 del presente regolamento possono, altresì, svolgere, senza autorizzazione, le seguenti attività anche retribuite:

a) attività di collaborazione scientifica e di consulenza specialistica per soggetti pubblici, non ricompresa nell’art. 6 del presente regolamento, purché abbia carattere di saltuarietà e occasionalità, non si configuri come esercizio di attività libero-professionale e sia svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare;

b) espletamento esclusivamente di perizie e consulenze conferite dall’Autorità Giudiziaria, con esclusione a titolo esemplificativo di curatele fallimentari, incarichi di commissario o custode giudiziario;

c) attività di amministratore di condominio, se riguarda la cura di interessi propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l’impegno profuso, in attività professionale.

3. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi anche retribuiti conferiti direttamente dal Rettore, in rappresentanza dell’Università presso organismi pubblici internazionali e nazionali, quali a titolo esemplificativo Commissioni del Parlamento Europeo e Nazionale,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Enti pubblici territoriali.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi al fine di consentire la verifica dell’assenza di conflitto di interessi e del rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 7 comma 2 del presente regolamento, i professori e ricercatori debbono, almeno tre giorni prima l’inizio dell’incarico, comunicare al competente Ufficio Personale dell’Amministrazione Centrale, utilizzando esclusivamente il modello reso disponibile sulla piattaforma dedicata, l’attività da svolgere con la descrizione esaustiva della stessa, compatibilmente con il grado di riservatezza del procedimento, ed il compenso anche presunto.

Articolo 6
Incarichi soggetti ad autorizzazione

1. Possono essere svolti da professori e ricercatori di ruolo a tempo, pieno, previa autorizzazione del Rettore, gli incarichi, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, di seguito elencati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’Ateneo e a condizione comunque che l’attività extraistituzionale non rappresenti detrimento alle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate da questo Ateneo:

a) attività di ricerca e didattiche svolte presso altri Atenei o enti di ricerca nazionali ed esteri;

b) attività di ricerca e di didattica configurabili come corsi o moduli didattici o comunque eccedenti le 12 ore, presso soggetti terzi nazionali e internazionali che non siano Atenei;

c) svolgimento di attività didattiche, comprese in corsi di aggiornamento professionale di istruzione permanente e ricorrente, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio di attività professionale;

d) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad eccezione delle ipotesi in cui il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

e) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;

f) attività di collaborazione scientifica e di consulenza specialistica per soggetti privati, purché sia svolta in ambito scientifico e abbia carattere di saltuarietà e occasionalità e
la stessa non si configuri come esercizio di attività libero-professionale, in quanto svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare;

g) consulenze specialistiche conferite da una parte sia pubblica che privata in giudizio, purché non si configurino come attività libero-professionale in quanto svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare e sempre che non sia richiesta l’iscrizione alla sezione ordinaria degli albi professionali;

h) partecipazione a commissioni di concorso o di esame di Enti pubblici o privati salvo quanto previsto dal precedente l’art. 5;

i) partecipazione a commissioni giudicatrici di procedure ex d.lgs.163/06 e ss. mm.;

j) attività di arbitro o di segretario di arbitrato, fermo quanto disposto dall’art. 61, comma 9, della legge n.133/2008, o di consulente di commissioni di collaudo di opere pubbliche;

k) componente dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali e degli organismi di vigilanza di cui all’art. 6 della legge 231/2001, fermo restante i vincoli previsti dal successivo art. 7 comma 2.

Articolo 7

Presupposti e criteri e per il rilascio delle autorizzazioni

1. L’autorizzazione, relativa agli incarichi di cui all’articolo 6, deve essere rilasciata valutando che l’incarico:

   a) Non crei, anche solo in apparenza, pregiudizio all’immagine dell’Ateneo ed alla funzione propria dell’interessato;
   b) Sia attinente al campo disciplinare del richiedente;
   c) Non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolto l’incarico, comportino conseguentemente per l’Ateneo situazioni di svantaggio economico;
   d) Non sia di pregiudizio per lo svolgimento dell’attività di ricerca e di quella didattica svolta da richiedente, né possa essere di pregiudizio alla ripartizione del carico didattico all’interno delle strutture dell’Ateneo;
   e) Non sia di pregiudizio all’adempimento di ogni altro dovere accademico, in particolare a quelli di partecipazione agli organi accademici;
f) Possa contribuire a creare o a rafforzare rapporti di interesse per l’Ateneo.

2. Ai fini della concessione dell’autorizzazione, si terrà conto inoltre dei seguenti criteri:

a) Temporaneità dell’incarico: tutti gli incarichi extraistituzionali devono avere durata determinata nel tempo; per gli incarichi pluriennali inferiori ad un triennio non è necessario rinnovare la richiesta di autorizzazione, superato tale termine la richiesta di autorizzazione deve essere reiterata. La circostanza che incarichi pluriennali possono potenzialmente prevedere, all’atto del conferimento dell’incarico, una durata superiore a tre anni deve essere obbligatoriamente segnalata all’Amministrazione all’atto della richiesta di autorizzazione o della comunicazione.

b) Compatibilità con gli obblighi istituzionali: al fine di garantire sia il rispetto del principio sancito dall’art. 98 Cost. sia il recupero delle energie psico-fisiche del dipendente, l’incarico di cui si chiede l’autorizzazione, congiuntamente ad altre attività extraistituzionali svolte dal richiedente e rientranti nelle ipotesi di cui precedenti artt. 5 e 6, non deve in ogni caso comportare, nell’anno di riferimento, il superamento di 750 ore per il personale a tempo pieno. In ogni caso l’applicazione di questo criterio dovrà tener conto del complesso delle attività extraistituzionali svolte dal richiedente, le quali non possono in ogni caso rappresentare un detrimento alla ragionevole dedicazione richiesta dagli incarichi didattici, scientifici e gestionali affidati al docente all’interno dell’ateneo;

c) Compatibilità retributiva: la remunerazione annua complessiva dei professori e dei ricercatori a tempo pieno, inclusi gli incarichi previsti nell’art. 5 e 6 del presente Regolamento nonché la retribuzione stipendiale, non può in ogni caso superare il trattamento economico lordo del Primo Presidente della Corte di Cassazione;

d) Obbligo di saltuarietà ed occasionalità: l’attività relativa ad incarichi extraistituzionali di qualsiasi genere deve essere saltuaria ed occasionale ovvero deve avere una evidente discontinuità temporale tra lo svolgimento di una attività e l’altra, anche se è possibile, in casi eccezionali, debitamente motivati all’atto della richiesta, mantenere una contemporaneità massima di tre incarichi. Nel novero di tali incarichi sono esclusi quelli censiti all’art. 5 comma 1 e quelli prettamente di natura didattica previsti nell’art. 6. Nel corso di un anno solare il numero massimo di incarichi extraistituzionali in corso non può essere, in ogni caso, superiore ad otto. Tale limite è dimezzato per i professori che hanno compiti gestionali apicali quali Rettore, Prorettori, Direttori di Dipartimento
e Presidenti delle Scuole. Nel novero delle attività consentite in un anno solare sono escluse quelle censite all’art. 5 comma 1.

3. Verificato il rispetto dei presupposti e dei criteri sopraccitati, l’autorizzazione è accordata o negata sulla base dell’accertata compatibilità dell’incarico con il pieno svolgimento dei compiti istituzionali in capo all’interessato, previo parere del Direttore di Dipartimento di afferenza. Il Rettore concederà o meno l’autorizzazione anche in considerazione del rispetto di tutti i criteri sopra enunciati o espliciterà, nel caso di comunicazioni per attività liberamente esercitabili, il proprio motivato diniego.

Art. 8

Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione deve essere richiesta dai diretti interessati, ovvero, dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico.

2. La richiesta di autorizzazione è presentata al Rettore esclusivamente in forma telematica, mediante accesso del docente alla piattaforma dedicata, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle attività, e deve contenere i seguenti elementi:
   a) Il soggetto conferente;
   b) Tipologia di incarico;
   c) Attività oggetto dell’incarico;
   d) Il compenso anche se solo presunto;
   e) Le modalità di svolgimento dell’incarico e in particolare: inizio, durata e luogo;
   f) La data di conferimento dell’incarico.

3. Alla richiesta va allegata la lettera di incarico del soggetto proponente.

4. Presupposto per il rilascio dell’autorizzazione è che l’attività dovrà svolgersi al di fuori dei locali universitari, che non potranno essere utilizzate apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Università, e che non potrà essere richiesto l’apporto di altre unità di personale in servizio presso la stessa.

5. Il Direttore del Dipartimento prende visione in via telematica della richiesta di autorizzazione, valuta entro dieci giorni la richiesta in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio o meno dell’autorizzazione, con riferimento ai compiti didattici e di ricerca del richiedente, ed esprime parere favorevole o contrario all’autorizzazione allo svolgimento della stessa.

9
6. Il Direttore del Dipartimento comunica al Consiglio con cadenza mensile i pareri resi in ordine alle istanze di autorizzazione completi della documentazione presentata dall’interessato.

7. Sulle richieste di autorizzazione decide il Rettore, anche in considerazione della numerosità e tipologia degli incarichi in corso censiti dall’apposita banca dati di Ateneo, con atto motivato solo in caso di diniego, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’interessato, completa del parere del Direttore del Dipartimento di afferenza del richiedente. Decorso tale termine, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche si intende accodata, in ogni altro caso si intende definitivamente negata. Entro i trenta giorni successivi il Rettore provvede a motivare per iscritto il diniego.

8. Qualora il richiedente presti temporaneamente servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse dall’Università, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’Università di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d’intesa per incarichi dell’Università. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accodata, in ogni altro caso si intende definitivamente negata. Entro i trenta giorni successivi il Rettore provvede a motivare per iscritto il diniego.

9. Fermi restando l’immediata impugnabilità in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine di dieci giorni reclamo scritto al Rettore, il quale fa conoscere la propria decisione all’interessato entro trenta giorni, sentito il parere del Senato accademico

Art. 9

Obblighi dell’autorizzato

1. I professori e i ricercatori sono obbligati a comunicare la data di termine delle attività autorizzate o liberamente esercitabili inserendola nella piattaforma digitale di Ateneo, nell’apposita sezione anagrafe delle prestazioni. La data di termine delle attività è la data di emissione del documento contabile o della nota di rimborso spese.

2. All’atto della percezione del compenso, il docente, al fine della valutazione del rispetto del limite di cui all’art. 7, comma 2, lettera c) del presente regolamento, inserisce il compenso
imponibile al lordo delle ritenute fiscali e contributi previdenziali, nella piattaforma digitale di Ateneo nella sezione anagrafe delle prestazioni. Ai fini della verifica di cui al citato articolo, il compenso sarà proporzionalmente distribuito rispetto al periodo temporale dell’attività.

Art. 10

Autorizzazione a svolgere attività di insegnamento in corsi di studio di altri Atenei

1. I professori e ricercatori, a tempo pieno e definito, che intendono svolgere attività didattica in corsi di studio triennali, magistrali o a ciclo unico di altri Atenei italiani debbono presentare richiesta di autorizzazione, seguendo la procedura prevista dall’art. 8 del presente Regolamento, almeno 40 giorni prima dell’inizio dell’attività.

2. Acquisito il parere del Direttore di Dipartimento, l’autorizzazione si intende accordata qualora l’attività per la quale si richiede l’autorizzazione sia destinata ad un corso di studio di una Università pubblica.

3. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi corsi di studio di Università private, acquisito il parere del Direttore di Dipartimento e del Senato, decide il Rettore. Qualora l’autorizzazione non pervenga nel termine indicato, essa si ritiene definitivamente negata. Entro i 30 giorni successivi il Rettore provvede in ogni caso a motivare per iscritto il diniego.

4. Resta fermo per i professori e ricercatori, il limite massimo di 96 ore di impegno annuale in lezioni, seminari e attività didattiche in corsi di studio di altri Atenei o presso altri soggetti pubblici o privati.

Art. 11

Sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri di ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, al bilancio dell’Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.

Art. 12

Norme finali e transitorie
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, dove applicabili ai professori e ricercatori universitari, e le norme in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari previste dall’ordinamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla sua data di emanazione.

3. I professori e i ricercatori devono aggiornare nella piattaforma digitale di Ateneo inserendo nell’apposita sezione tutti gli incarichi in corso antecedenti l’attivazione della piattaforma entro un mese dall’emanazione del presente regolamento.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web www.uniparthenope.it ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.